

Stretta della Cassazione sulle presunzioni giurisprudenziali

Contenzioso

Gli elementi devono essere sufficienti e circostanziati pena la loro illegittimità

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

La previsione introdotta nel 2022 sulla valutazione da parte del giudice delle prove offerte in giudizio dall'amministrazione comporta che le cosiddette presunzioni giurisprudenziali risultino sufficienti e circostanziate, pena la loro illegittimità. A fornire questo spunto interpretativo sull'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992 è la Corte di cassazione con la sentenza n. 16629 depositata il 14 giugno.

La vicenda riguardava un accertamento analitico induttivo ad una società, ritenuto dalla Ctr illegittimo e comunque basato su presunzioni inadeguate. Nel ricorso per cassazione, l'Agenzia censurava la sentenza per aver, tra l'altro, erroneamente affermato l'illegittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo e, comunque, per avere ritenuto l'inadeguatezza delle presunzioni su cui si sarebbe fondato l'accertamento.

Sul punto la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. Secondo la Suprema Corte il giudice di merito è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, ove ritenga tali

elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.

La necessità di una valutazione complessiva delle presunzioni dell'Ufficio è oggi specificamente richiesta dall'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992. Questa disposizione va interpretata nel senso che le cosiddette presunzioni giurisprudenziali (diverse da quelle conseguenti ad espresse previsioni di legge) devono essere sufficienti e circostanziate e, come tali, oggetto di opportuna valutazione da parte del giudice di merito.

Nel caso di specie, la Ctr aveva ampiamente esposto le ragioni per le quali le presunzioni dell'ufficio non sarebbero idonee a giustificare l'accertamento di maggior reddito e di maggiore Iva. Si ricorda che la norma in questione (secondo cui l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni) nei rari interventi della Cassazione era stata ritenuta irrilevante ai fini del generale riparto dell'onere probatorio.

Ora, quanto meno, sembrerebbe prendersi atto della necessità, che le cosiddette presunzioni giurisprudenziali, in virtù di tale norma siano effettivamente «rigorose e circostanziate».